



TRIBUNALE DI MONZA  
Sezione terza civile  
Fallimenti

11 / 14 C.P.

Il Tribunale di Monza – Sezione Terza Civile - riunito nella Camera di Consiglio del giorno 22 settembre 2015 nelle persone di:

Dott.  
Dott.  
Dott.ssa

Presidente relatore  
Giudice  
Giudice

vista l'istanza depositata in cancelleria in data 23 giugno 2014 per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, ai sensi dell'articolo 160 della legge 16 marzo 1942 n.267, così come modificato dall'articolo 2 della legge di conversione n.80 del 2005,

esaminati gli atti ed i documenti prodotti, sentiti l'istante, il Pubblico Ministero ed i Commissari, premesso che: in data 31 febbraio 2014, [redacted], aveva proposto domanda per l'ammissione dell'impresa alla procedura di concordato preventivo con riserva di presentazione della proposta, del piano e della documentazione, ai sensi dell'articolo 161, 6° comma, L.F.; in data 23 febbraio 2014 erano stati nominati Commissari giudiziali provvisori i dr.ri

in data 23 giugno 2014, [redacted] aveva sciolto la riserva e proposto la domanda di concordato definitiva prima della scadenza del termine. con decreto del giorno 10 luglio 2014, era stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo, designato il Giudice delegato e nominati i Commissari, confermati nella persona dei dr.ri [redacted], fissando la convocazione dei creditori per l'udienza del

giorno 6 novembre 2014. Il piano, con contenuto prettamente liquidatorio, come integrato con memoria del 31 marzo 2015 (a seguito delle criticità segnalate dai Commissari), ipotizzava di adempiere integralmente alle obbligazioni prededucibili e privilegiate ed in parte a quelle chirografarie, suddivise in 5 classi (orario, Iva di rivalsa, Creditori correlati, Creditori garantiti ed altri Creditori ordinari), con percentuali variabili comprese tra 2% e 5,044%: esso si basava sulla ristrutturazione dell'indebitamento, mediante cessione integrale dell'attivo societario (in un arco temporale di tre anni), costituito principalmente dalla cessione dei tre rami aziendali al termine dell'affitto, dal realizzo del patrimonio immobiliare e mobiliare, comprese le partecipazioni e le rimanenze, dalla liquidità presente nei conti correnti, dal recupero dei crediti e dal ricavato dalla vendita di un immobile di proprietà messo a disposizione dalla famiglia. Il risultato ipotizzato dal piano concordatario era l'incasso nell'arco di 36 mesi di risorse da destinare al soddisfacimento dei creditori per complessivi € 15.275.862.

Nel corso della procedura la Società aveva formulato istanza di differimento dell'adunanza. L'adunanza era stata, quindi, posticipata al 14 maggio 2015. Con la relazione ex art. 172 L.F. i Commissari avevano espresso il loro parere positivo. In data 14 maggio 2015 si teneva l'adunanza dei creditori. All'esito della votazione non veniva raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli richiesta dalla legge e, pertanto, si prolungavano le formalità relative nei venti giorni successivi. Allo scadere di tale termine si riscontrava che vi erano voti favorevoli per crediti ammessi con riferimento alla maggioranza delle classi (quattro classi su cinque).

In particolare, risultava che vi erano voti favorevoli per crediti ammessi pari ad un ammontare complessivo di Euro 11.659.451 su Euro 14.862.025, in quanto avevano votato a favore della proposta di concordato un numero di creditori molto elevato (78,45%) e quattro classi su cinque, con la conseguenza che erano state raggiunte le maggioranze di cui agli artt. 177 e 178 L.F..

Con decreto in data 9 giugno 2015, il Tribunale fissava quale udienza per la comparizione della Società debitrice e dei Commissari giudiziali ai fini del giudizio di omologa la data del giorno 22 settembre 2015, disponendo che il provvedimento venisse affisso all'albo del Tribunale.

Nel parere motivato finale, ex art. 180, 2° comma, L.F., i Commissari hanno confermato il proprio parere favorevole, evidenziando che le variazioni riscontrate nel corso della procedura nei valori dell'attivo e del passivo non hanno modificato le previsioni di soddisfacimento dei creditori prospettate e che la soluzione concordataria è maggiormente conveniente grazie all'apporto di risorse esterne da parte della famiglia I

La Società si è costituita ed ha insistito per l'omologa.  
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'omologa.

Ciò premesso, va osservato che il controllo del tribunale in sede di omologa deve ritenersi limitato, sotto il profilo formale, al vaglio della sussistenza delle maggioranze di legge ed al persistere delle condizioni di ammissibilità che devono permanere per tutta la durata della procedura.

In particolare, va considerato che tra le condizioni soggettive ed oggettive della domanda appare preminente l'esistenza di un piano formale di ristrutturazione del debito e/o di soddisfazione del credito che deve essere anche fattibile, in base al combinato disposto dell'articolo 160 e dell'articolo 161 L.F. (la cui lettura è sul punto di inscindibile) e che, in relazione ai controlli che la legge consente al commissario durante tutta la procedura, tale condizione deve persistere per tutta la sua durata soprattutto nel caso di omologa di concordato in cui non sia avvenuta la suddivisione in classi, posto che il controllo è reso evidente e necessario proprio dall'obbligo legale imposto, anche in tal caso, al commissario di riferire al tribunale il suo parere motivato ed aggiornato a dieci giorni prima dell'udienza di comparizione in camera di consiglio.

Si consideri che tale interpretazione trae le proprie giustificazioni giuridiche dalla necessità che vi è nel giudizio di omologa di tutelare anche i creditori che non votano e che non si reputa possano opporsi, come quelli privilegiati.

Ne consegue che una proposta di concordato che contempa una previsione di soddisfacimento dei crediti del tenore di quella formulata in questa sede, di cui sia stata riscontrata, al vaglio operato dai Commissari, la veridicità dei dati e delle altre informazioni sulle quali è stata fondata, sulla quale i creditori chiamati ad esprimere il loro consenso nell'adunanza siano stati compiutamente e correttamente informati e della quale non siano ravvisabili ragioni d'illiceità o di nullità (come tali non sanabili neppure mediante la prestazione del consenso dei creditori), va ritenuta una proposta che ha mantenuto attuali le condizioni imprescindibili per la sua ammissibilità, in quanto l'attivo concordatario, nella previsione confermata segnalata ai creditori dai Commissari nella loro relazione, risulta in grado di garantire il pagamento dei privilegiati nei limiti dell'attivo disponibile ed il soddisfacimento parziale, ma non irrisorio, dei creditori chirografari.

Pertanto, considerando che i Commissari avevano formulato, nell'ambito del parere aggiornato, il proprio giudizio positivo di fattibilità del piano ipotizzato dalla società debitrice, sussistono, nell'attualità, le condizioni di ammissibilità al concordato della proposta ed i creditori hanno espresso sulla stessa un considerevole assenso, cosicché si deve ritenere che la suddetta proposta mantiene inalterato e valido il contenuto pattizio sul quale il consenso stesso si è realizzato.

I tempi della liquidazione sono stimati in 36 mesi dall'omologa.

Ai sensi dell'articolo 180, penultimo comma, del nuovo testo L.F., le somme da corrispondere ai creditori eventualmente irreperibili dovranno essere versate, a cura del liquidatore e sotto il controllo del Commissario, su conto corrente bancario intestato alla procedura presso una delle banche aderenti alla convenzione con il Tribunale di Monza, affinché in caso di omessa richiesta di attribuzione entro cinque anni le somme indicate possano essere accreditate allo Stato.

A norma dell'art. 182 L.F., trattandosi di concordato per cessione di beni, deve essere nominato il comitato dei creditori.

Si ritiene che l'attività conseguente alla liquidazione ed agli adempimenti gestionali debba





